

**Regolamento per il conferimento di incarichi esterni ai sensi dell'art.110, comma 6 del D.Lgs.267/2000,
dell'articolo 7 del d. lgs. n. 165/01 e 3 commi 54-57 della legge n. 244/07**

Approvato con delibera G.C. n.7 del 29.01.2009

**TITOLO I
CAPO I**

ARTICOLO 1
FINALITA'

1. Il presente regolamento ha il fine di tutelare la gestione efficiente, economica ed efficace degli affidamenti di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione.
2. Altresì si intendono tutelare la trasparenza e la corretta gestione delle provviste economiche pubbliche, anche ai fini di cui all'articolo 3, comma 56 della legge n. 244/07, nonché dell'articolo 110, comma 6 del tuel n. 267/00 e dell'articolo 7, commi 6 e 6 – bis del D. Lgs. n. 165/01.

ARTICOLO 2
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche occasionale, di studio, ricerca e consulenza.
2. Sono da considerarsi nell'ambito di cui al comma precedente le prestazioni di lavoro autonomo contratte anche ai sensi degli articoli 2222 e ss. del codice civile.

ARTICOLO 3
DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - collaborazione: una prestazione di alto livello professionale svolto anche nella modalità della collaborazione coordinata e continuativa. La collaborazione di cui al presente comma deve essere svolta senza vincolo di subordinazione e con modalità che permettano il coordinamento delle attività professionali da parte dell'ente;
 - incarichi di studio: sono prestazioni individuate con l'ausilio dei parametri indicati dal DPR 338/1994 che all'art. 5 determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di una attività di studio prodromica alla consegna di una relazione finale scritta, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - incarichi di ricerca: prestazioni che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della amministrazione;
 - consulenze: prestazioni per le quali si richiedono pareri ad esperti;
2. In ciascuno dei casi sopra definiti la prestazione professionale deve essere di elevata competenza e connotata da specializzazione universitaria, salvi i casi diversamente stabiliti dalla legge.
3. Nei casi in cui è previsto la consegna d una relazione finale ovvero di un elaborato, esso potrà avere anche una forma tecnico – progettuale o descrittiva.

CAPO II
ARTICOLO 4
COMPETENZE

1. E' competente a conferire incarichi di collaborazione a soggetti esterni ai sensi dell'art.110, comma 6 del D.Lgs.267/2000 il Responsabile del Servizio competente per materia (come individuato dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi e/o dal Piano degli Obiettivi), nel rispetto degli indirizzi forniti dagli organi di governo con gli atti di programmazione e con quelli previsti dalla legge.

ARTICOLO 5
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

1. Formano oggetto degli incarichi di collaborazione le prestazioni professionali non esigibili dai dipendenti dell'Ente ove essi siano sprovvisti della professionalità occorrente.
2. Tali prestazioni devono essere caratterizzate da elevata professionalità. A tal fine possono accedere ad incarichi come definiti all'articolo da parte dell'Amministrazione solo soggetti esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria in possesso del titolo di Laurea magistrale, almeno di durata quadriennale ovvero in possesso, inoltre, di idonei titoli di specializzazione universitaria o similari.
3. Si può prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria solo per attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. I titoli devono essere tutti provabili documentalmente.
5. Il soggetto affidatario deve avere i requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici, ad eccezione dei limiti di età.

ARTICOLO 6
PRESUPPOSTI OGGETTIVI

1. Al fine di affidare gli incarichi di cui al presente regolamento occorre che non vi sia in dotazione organica alcun dipendente in possesso delle medesime competenze per le quali si intende ricorrere con soggetti estranei all'Amministrazione. A tal fine il responsabile del Settore competente per materia attesta, prima di conferire l'incarico, la carenza, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, delle professionalità interne idonee allo scopo.

ARTICOLO 7
ELEMENTI COSTITUTIVI DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento devono:
 - essere riferiti a compiti specifici e determinati, nell'ambito di programmi di cui all'articolo successivo;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge nonché dal presente regolamento e rientrare nelle finalità per le quali l'ente svolge funzioni proprie e/o fondamentali e/o delegate e/o attribuite dalla norma;
 - i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta. La correlazione va stimata in termini di proporzionalità
 - l'incarico deve avere forma scritta.

TITOLO II
CAPO I
PROCEDIMENTO

ARTICOLO 8

Programmazione annua degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere previsti nel programma approvato annualmente dal Consiglio comunale.
2. Il limite annuo di spesa per gli incarichi è fissato nel bilancio preventivo.

ARTICOLO 9

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Il procedimento è aperto con l'assunzione di una determina a contrarre ex articolo 192 del D.Lgs. n. 267/00.
2. Per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di collaborazione, si procede con un avviso al pubblico, pubblicato sul sito web del Comune per non meno di 15 giorni, all'albo pretorio del Comune, inviato agli ordini professionali e, comunque, diffuso con ogni altra modalità idonea a dare pubblicità all'avviso.
3. La scelta del contraente avviene con una procedura comparativa dei curricula che tenga conto della maggiore esperienza del candidato e della maggiore convenienza dell'offerta economica per l'Ente, nonché dei titoli di specializzazione posseduti dal candidato, in relazione all'effettiva professionalità di cui l'ente comunale necessita. L'esperienza non deve necessariamente essere apprezzata riferendosi all'età.
4. L'incarico deve essere formalizzato con un contratto scritto in cui siano previsti, almeno: la tipologia, il luogo e l'oggetto della prestazione; la durata dell'incarico; le modalità di determinazione del corrispettivo; le modalità di pagamento; la previsione di ipotesi di recesso e/o risoluzione; un potere di verifica dell'esatto adempimento della prestazione; penali per inesatto, parziale o mancato adempimento.
5. L'assegnazione diretta dell'incarico esterno è un'eccezione, motivata di volta in volta nella singola determinazione di incarico, quando: ricorre il requisito della particolare urgenza, comprovata nel caso concreto; quando c'è la necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla particolare natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ed all'abilità e qualificazione dell'incaricato.
6. Un medesimo soggetto non può essere affidatario di più incarichi presso la medesima amministrazione durante il medesimo anno.

ARTICOLO 10

VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

1. La verifica della prestazione va realizzata dal responsabile del procedimento, anche di concerto con chi ha usufruito direttamente della prestazione nei casi in cui i due soggetti non coincidano.

CAPO III

ARTICOLO 11

LIMITI

1. Il presente regolamento non si applica al conferimento di incarichi professionali relativi ai lavori pubblici (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, di direzione dei lavori, di collaudo, ecc) per il quale valgono le disposizioni di legge, né agli incarichi per la difesa in giudizio, presso ogni tipo di giurisdizione.
2. Non si applica inoltre ad ogni altra prestazione professionale per la quale la normativa preveda una disciplina

- rientrante nella nozione di appalto.
3. Il responsabile del procedimento verifica che il costo della prestazione rispetti i limiti della spesa per il personale, limitatamente agli incarichi che secondo le norme in vigore vanno incluse nelle spese di personale.

ARTICOLO 12

RINVII

1. Per quanto non contenuto e disciplinato nel presente regolamento si applicano le norme sul procedimento amministrativo, di contabilità proprie degli enti locali, nonché le norme del codice civile.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'acquisizione di efficacia della delibera che lo ha approvato.